CONVENZIONE	
Oggi, l'anno 2024 addì del mese di marzo in Palermo, sono presenti:	
l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Istituto Principe di	
Castelnuovo e di Villaermosa di Palermo (P.I.: 80016490825), sita in	
Palermo, Viale del Fante n. 66, in persona del legale rappresentante pro-	
tempore Commissario straordinario Antonio Tumminello, d'ora in avanti	
denominato CONCEDENTE,	
e l'Associazione La Dolce Vita (C.F. 97319660821) con sede a Palermo, in	
via Danae n. 28, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig.ra	
Enrica Enea, nata a Palermo il 16/11/1982, C.F. NEENRC82S56G273E,	
residente in Palermo, via Danae n. 28, d'ora in avanti denominata	c
CONCESSIONARIA,	
PREMESSO	
che l'Ente Concedente, nell'ambito delle proprie finalità socioassistenziali si	
propone di promuovere l'integrazione sociale e di valorizzare i processi di	
socializzazione, assistenza e crescita culturale, anche attraverso esperienze di	,
aggregazione in ambito culturale e ricreativo riservate agli anziani del Centro	
Diurno Anziani "Principe Carlo Cottone";	
che la Concessionaria, nel rispetto delle proprie finalità statutarie, persegue,	
tra gli altri, il fine di divulgare la musica e il ballo come attività di benessere	
psico-fisico e veicolo di socializzazione per gli anziani;	
che la Concessionaria ha richiesto all'Ente Concedente di poter usufruire	
degli spazi e dei servizi messi a disposizione dall'Istituzione Pubblica di	
Assistenza e Beneficenza Istituto Principe di Castelnuovo e di Villaermosa di	
Palermo attraverso la stipula di una idonea Convenzione, nel rispetto del	

Regolamento dell'Ente, della natura pubblica degli spazi da questo gestiti e	
compatibilmente con le esigenze e l'utilizzo degli stessi spazi anche da parte	
di altri soggetti terzi portatori dei medesimi interessi,	
 che l'Ente Concedente ha manifestato la propria disponibilità alla temporanea	
 concessione in godimento all'Associazione La Dolce Vita di quanto infra	
 specificato.	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	7.6
 ART. 1–OGGETTO DELLA CONVENZIONE	
 La Convenzione ha per oggetto lo svolgimento, sotto il controllo e la	
 direzione dell'Ente, da parte dell'Associazione La Dolce Vita, delle proprie	
attività del Centro Diurno per Anziani "Principe Carlo Cottone", così come	
 indicate e specificate nella Deliberazione del C.D.A. n. 24/2013, con le	
 precisazioni meglio specificate agli artt. 4, 6 e 7 della presente Convenzione.	
 ART. 2 – FINALITA'	
 La Convenzione si propone di consentire agli anziani, iscritti ed in regola con	
 il versamento delle quote sociali annuali, di usufruire degli spazi e dei locali	,
 dell'Ente per finalità ricreative e socioculturali, nel rispetto degli scopi	
 dell'Ente stesso, al fine di favorire attività di aggregazione e di solidarietà	
 sociale e per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ipab.	
 ART. 3 – DURATA	
 La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha una	ž.
validità biennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, tacitamente	
rinnovabile, salvo disdetta di una delle parti ed entro 90 giorni dalla naturale	
scadenza. Entro lo stesso termine di 90 giorni le parti potranno chiedere	
modifiche, integrazioni e adeguamenti economici alla presente convenzione;	

	trascorso il termine di giorni dieci dalla richiesta di modifica la stessa si
	intende approvata.
	ART. 4 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE
-	L'associazione si obbliga a:
	- comunicare tempestivamente ogni variazione della rappresentanza legale,
	dell'atto costitutivo e dello Statuto;
	- attivare una casella di posta elettronica certificata per le comunicazioni
	istituzionali;
-	- incassare le quote associative annuali, pari ad euro 25,00 per ciascun
	iscritto, per conto del Concedente e a versarle nell'apposito conto corrente
	entro il termine di giorni trenta dalla sottoscrizione della Convenzione; in
	fase di rinnovo annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno ed entro giorni 30
	per tutti i nuovi iscritti.
	- utilizzare i propri soci volontari e a individuare un referente per ciascuna
	delle attività svolte;
	- garantire che le attività programmate siano rese con continuità;
	- presentare entro 30 giorni dalla data di stipula della presente convenzione
	ovvero, in caso di rinnovo, entro 30 giorni dallo stesso, il programma sulle
	attività annuali che l'Associazione si prefigge di realizzare, che dovranno
	essere autorizzate e potranno essere oggetto di modifica ovvero di
2	integrazione da parte dell'Ente;
	- presentare, annualmente e al termine del periodo di durata della
	convenzione, una dettagliata relazione sulle attività svolte.
	ART. 5 - DIRITTI DELL'ENTE
	L'Ente Concedente si impegna a:

	- procedere, periodicamente, ad effettuare controlli, ad emanare atti di	
	indirizzo e successive verifiche sulla qualità e regolarità delle attività svolte	
,	dall'Associazione, anche attraverso incontri periodici con i referenti;	
-	- verificare i risultati raggiunti e se gli stessi siano in linea con la propria	
-	programmazione operativa;	
	- vigilare sul rispetto del Regolamento dell'Ente, sulla correttezza della	
	attività svolte e se le stesse siano riconducibili alle politiche sociali dell'Ente	
	stesso.	
	ART. 6 – ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE	
	L'Associazione Concessionaria, di concerto con l'Ente Concedente, si pone	
	l'obiettivo di realizzare la riduzione della condizione di disagio e di	
	solitudine delle persone anziane, con il fine primario di impedirne	
у.	l'esclusione sociale. A tale scopo l'Associazione, sotto il controllo ed in	
, 	sinergia con l'Ente, andrà a programmare, svolgere e gestire attività,	
	finalizzate principalmente a favorire l'aspetto relazionale degli anziani e il	
	loro sostegno quali ballo, cineforum, sala lettura, tornei di carte, laboratori	
	ricreativi, gite, attività motorie, corsi di informatica e laboratorio di musica.	
	ART. 7 – LOCALI E SPAZI	
	Sono destinati all'attività del Centro Diurno per Anziani "Principe Carlo	
	Cottone" l'utilizzo, non in esclusiva, all'Associazione La Dolce Vita, i locali	
	e gli spazi di proprietà dell'Ente, siti nell'immobile denominato "Palladium"	
-	e in particolare la Sala Conferenza "A" e i servizi igienici adiacenti.	
	Occasionalmente, su specifica richiesta dell'Associazione e su autorizzazione	
	dell'Ente potranno essere messi a disposizione ulteriori spazi.	

	Nella considerazione che Villa Castelnuovo sede dell'Ipab Principe di
	Castelnuovo e di Villaermosa è aperta al pubblico dalle 8.00 alle 19.00 dal
	Lunedì al Venerdì, con la presente Convenzione, si concede l'utilizzo delle
	aree sopra individuate che è consentito nei giorni di martedì, giovedì e il
	Sabato qualora ci sia apertura al pubblico della Villa e sia presente personale
	dipendente dalle ore 15,00 alle ore 19,00, sotto la guida, la cura e la gestione
	da parte del personale dell'Associazione, con assunzione di ogni
	responsabilità, manlevando l'Ente da ogni responsabilità civile, penale e
-	amministrativa al riguardo. Qualora le dette giornate del martedì e giovedì
	ricadano in giorni festivi, ogni attività verrà sospesa, a meno di consenso
	scritto del Concedente da richiedere preventivamente. L'accesso ai locali
	individuati, la loro apertura e chiusura, così come l'accensione e lo
	spegnimento delle luci, dovrà avvenire alla presenza di almeno un dipendente
-	dell'IPAB incaricato.
	L'utilizzo dei locali e degli spazi dell'Ente fuori dai giorni e dagli orari
J 	oggetto della presente Convenzione, è in ogni caso soggetto alla disciplina
	del Regolamento interno dell'Ente sia per quanto concerne gli aspetti
-	patrimoniali che gestionali.
	Per particolari esigenze e finalità dell'Ente, i locali sopra individuati, nei
	giorni in cui è previsto l'utilizzo degli stessi da parte dell'Associazione,
Ē	dovranno essere lasciati a disposizione dello stesso su semplice richiesta
	tempestiva e formale effettuata dall'Ente, anche per vie brevi.
	In caso di necessità e urgenza per interventi di manutenzione ordinaria o
	straordinaria, di ristrutturazione o di altra destinazione d'uso, l'Associazione

	è tenuta a rilasciare l'uso locali, senza nulla pretendere, previo preavviso non	
	inferiore a giorni 30.	
	ART. 8 – RAPPORTI ECONOMICI	
	A fronte dell'utilizzo degli spazi e dei locali dell'Ente l'Associazione	,
-	corrisponderà le quote Associative al Centro Diurno per Anziani "Principe	
	Carlo Cottone" riscosse per conto del Concedente.	
	Il mancato pagamento delle quote di cui all'art. 4 produrrà di diritto la	
	risoluzione della presente convenzione da notificarsi a mezzo posta	
	elettronica certificata.	
	Ogni attività svolta in tempi, luoghi e forme diverse, soggiace alle	
	obbligazioni ed agli oneri economici così come disposti nel Regolamento	
	dell'Ente.	
	I costi del noleggio di materiali, le spese relative al personale, i costi di SIAE,	
	le imposte ed in generale ogni altra spesa di utilizzo sono interamente a	
	carico dell'Associazione.	
_	Ogni obbligo tributario, per patto espresso fra le parti, rimarrà in capo	
	all'Associazione Concessionaria.	
	ART. 9 – RECESSO	
	Qualora dovessero venire meno le condizioni di opportunità sociale e/o	
	gestionale, ovvero in caso di mancato rispetto di quanto previsto nella	
	presente Convenzione o del Regolamento interno dell'Ente, quest'ultimo ha	-
	facoltà di dichiarare la risoluzione della Convenzione ovvero recedere dalla	
	stessa, con preavviso di gg. 30 da comunicarsi con posta elettronica	
	certificata.	
	ART. 10 – COPERTURA ASSICURATIVA	

L'Associazione Concessionaria si obbliga a fornire entro 30 giorni dalla
stipula della presente convezione idonea polizza assicurativa annuale a
 copertura dei rischi e degli eventuali infortuni, rinnovabile per l'intero
 periodo della convenzione, cui possono incorrere i propri iscritti ovvero le
 persone che li accompagnano, esonerando l'Ente da ogni responsabilità al
 riguardo.
 ART. 11 - CLAUSOLA FINALE
 Per tutto ciò che non è previsto dalla presente Convenzione, dal Regolamento
e dallo Statuto dell'Ente Concedente, si applicano le norme del Codice civile
e le altre leggi vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e
compatibili.
Per l'Ente
Il Commissario Straordinario Antonio Tumminello
 Per l'Associazione La Dolce Vita
 Il Rappresentante legale Enrica Enea
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti approvano espressamente le
clausole previste dall'Art. 3 Durata; Art. 4 Obblighi dell'Associazione; Art. 5
Diritti dell'Ente; Art. 6 Attività dell'Associazione; Art. 7 Locali e Spazi; Art.
8 Rapporti Economici; Art. 9 Recesso; Art. 10 Copertura Assicurativa
Per l'Ente
Il Commissario Straordinario Antonio Tumminello
Per l'Associazione La Dolce Vita
Il Rappresentante legale Enrica Enea